



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 25/05/2018

FATTO

La ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, accessi rispettivamente il 21.06.2006 e il 25.06.2006 per la durata di n.120 rate mensili. Entrambi i finanziamenti sono stati estinti anticipatamente; il primo in corrispondenza della 55° rata sulla base del prospetto di residuo debito predisposto dall'intermediario al 24.02.2011, mentre il secondo è stato estinto in corrispondenza della 56° rata previa emissione da parte dell'intermediario del prospetto di residuo debito al 02.03.2011. Dopo la proposizione del reclamo, avvenuta il 19.04.2017, ritenendo insoddisfacente l'esito dello stesso, la ricorrente in data 14.06.2017 adiva questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario alla restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti nella misura di € 13.694,04 per entrambi i finanziamenti, in applicazione del principio del *pro rata temporis*. A fronte della richiesta la ricorrente pretende il pagamento degli interessi legali dal reclamo.

L'intermediario resistente presenta controdeduzioni eccependo soltanto l'improcedibilità del ricorso a seguito del provvedimento di cancellazione dall'Albo Intermediari emanato dalla Banca d'Italia in data 23/10/2017.

DIRITTO

La questione pregiudiziale sollevata dall'intermediario di improcedibilità del ricorso a seguito dell'avvenuta cancellazione dall'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93 è priva di fondamento. Invero, l'intermediario è stato cancellato dall'albo in data 23/10/2017, quindi



successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 31.05.2017. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso e non viene persa con la successiva cancellazione dell'intermediario dall'albo (*ex multis*, Collegio di Bari n.705/2018; Collegio di Roma n.12988/2017).

Sulla questione legata al rimborso degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, ex art.125-sexies del D.lgs.385/93, si ribadisce il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o della pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi "up-front" e "recurring", l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale "ratione temporis", tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

Passando alla disamina del merito, dalla documentazione versata in atti si evince che i costi dovuti per la vita residua del contratto sono individuabili nel frontespizio di entrambi i finanziamenti. Essi riguardano le commissioni bancarie (punto C), le commissioni di intermediazione (punto E), nonché i premi assicurativi (punto G) rispettivamente suddivisi in rischio vita (punto G1) e rischio impiego (punto G2). Dei richiamati oneri all'art.16 del regolamento contrattuale è fornita una generica descrizione circa le attività remunerate ed, inoltre, è espressamente indicato che in caso di estinzione anticipata *"la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio (...)".* Su tale aspetto, in ossequio al costante orientamento dell'Arbitro e pienamente condiviso da questo Collegio, occorre evidenziare che *"le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi recurring in misura inferiore a quella prevista dalla legge; più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante (...) il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Eventuali previsioni in tal senso non possono che ritenersi nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418, primo comma, c.c.), quale deve ritenersi sia l'art. 125-sexies TUB, in ragione della sua funzione di tutela del contraente debole, testualmente confermata dall'art. 127, primo comma, TUB; sia all'art. 2033 c.c., che nell'art. 125-sexies, primo comma, trova una delle sue declinazioni"* (Collegio di Coordinamento n.10035/2016). Al riguardo non può comunque sottacersi sulla circostanza che, nonostante le pattuizioni contrattuali prevedessero il mancato rimborso degli oneri di cui al citato frontespizio, l'intermediario ha retrocesso, per entrambi i finanziamenti, parte delle somme a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione e premi assicurativi decurtandoli dal totale dovuto dalla ricorrente in sede di conteggio estintivo. Non può, infatti, non riconoscersi la natura *recurring*, dei predetti costi nel rispetto del costante orientamento dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Coordinamento n. 5031/2017), tale per cui essi vanno riconosciuti al finanziato in ragione del principio del *pro rata temporis*.

Alla luce di quanto sopra premesso, tenuto conto delle somme già oggetto di rimborso, spetta alla ricorrente la restituzione delle commissioni bancarie, di intermediazione e dei premi assicurativi, alla cui determinazione si giunge sulla base dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn.6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016; 10929/2016 e 5031/2017.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per il primo finanziamento si ottiene che la somma ancora dovuta è di € 4.751,51, come determinata nel prospetto che segue.

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				2.218,02	1.201,43		671,50	529,93
<i>Commissione di intermediazione</i>				7.794,50	4.222,02		97,50	4.124,52
<i>premio assicurativo</i>				4.390,05	2.377,94		2.280,88	97,06
					0,00			0,00
Totale								4.751,51

Per il secondo finanziamento le determinazioni effettuate portano al risultato di € 5.927,57 come indicato nella tabella infra.

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				2.218,02	1.182,94		652,56	530,38
<i>Commissioni di intermediazione</i>				8.942,90	4.769,55		96,00	4.673,55
<i>premio assicurativo</i>				4.906,39	2.616,74		1.893,10	723,64
Totale								5.927,57

Conseguentemente, il Collegio riconosce alla ricorrente la somma complessiva di € 10.679,08, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario, oltre interessi dal reclamo. La domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica professionale è, invece da respingersi, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 10.679,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI